

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 05/P/121221
San Fior, 21/12/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: Documento di Valutazione dei Rischi, per le micro imprese, da redigersi entro il 31/12/2012 - Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012



ABSTRACT: L'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi, redigendo il famigerato **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR), sulla base di "**procedure standardizzate**" definite con decreto interministeriale.

Lo stesso articolo 29 prevede, però, un "periodo di rodaggio", decorrente dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale e per i tre mesi successivi; il periodo di rodaggio non deve, però, oltrepassare la data del **31 dicembre 2012**.

In attesa della pubblicazione delle "procedure standardizzate" gli stessi datori di lavoro potevano sostituire il DVR con una **autocertificazione**, avente data certa, nella quale dichiaravano di aver attentamente valutato i rischi dell'ambiente di lavoro e predisposto le rispettive misure di prevenzione e sicurezza.

Con colpevole ritardo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato dato l'annuncio del recepimento, con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (nel prosieguo definito "decreto"), delle suddette procedure standardizzate.

Morale: A meno di eventuali proroghe dell'ultima ora, il "**periodo di rodaggio**" si riduce a pochi giorni, in quanto, dal **1° gennaio 2013**, anche i datori di lavoro con meno di 11 lavoratori dovranno aver redatto il Dvr, non essendo più consentito il ricorso all'autocertificazione.

L'articolo 2 del decreto in oggetto, dopo aver premesso nel preambolo introduttivo che si ritiene "**necessario differire l'entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in**

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ragione della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione, ex art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008", precisa che "il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57".

E quali sarebbero questi termini? **Il 31 dicembre 2012.**

Infatti, l'art. 1, lett. b), del DL n. 57/2012, modificando l'art. 29, co. 5 del D.Lgs n. 81/2008, ha stabilito che i datori di lavoro con meno di 11 dipendenti possono, in sostituzione del DVR, **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi, *ma solo fino al 31/12/2012.*

I principi interpretativi fissati nell'art. 12 delle "preleggi", stabiliscono che, *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*. Però l'estensore del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 non poteva certo immaginare l'attuale mostruoso livello di sciatteria raggiunto nella scrittura dei testi di legge, che, in concreto, impedisce di dare compiuto significato al combinato disposto dell'art. 29, co. 5 del D.Lgs n. 81/2008 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

Infatti, le norme citate sembrerebbero stabilire che:

- i datori di lavoro con meno di 11 dipendenti, sono obbligate a dotarsi del DVR **entro il 31/12/2012;**
- i datori di lavoro con più di dieci e fino a 50 dipendenti, possono utilizzare le procedure standardizzate a partire dal **5 febbraio 2013.**

Tale conclusione è in aperta contraddizione con le motivazioni inserite nel preambolo del decreto, ove si ritiene necessario il differimento per il numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese interessate dal nuovo obbligo. Ma quand'anche i ministri del lavoro, della salute e dell'interno, avessero realmente inteso di estendere alle micro imprese il termine del **5 febbraio 2013**, non si comprenderebbe come il termine di legge del 31 dicembre possa essere derogato un semplice decreto interministeriale!

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Va sottolineato come l'art. 55 del Dlgs n. 81/2008, preveda, tra l'altro, a carico del datore di lavoro che non rediga o rediga in modo non corretto il DVR, le pene dell'**arresto** da 3 a 6 mesi o l'**ammenda** da euro 2.500 a 6.400, ovvero, per le attività a maggior rischio, la pena dell'arresto da quattro a otto mesi.

E' inaccettabile che chi sgobba dalla mattina alla sera debba rischiare sanzioni penali di una tale portata a causa di leggi mal pensate e peggio scritte! E', inoltre, intollerabile che, in un momento di profonda crisi come l'attuale, si aggiunga una ulteriore zavorra burocratica sulle spalle di chi fa fatica a far quadrare i conti!

Ciò nonostante, lo Studio predisporrà un adeguato servizio di assistenza per la redazione del DVR, anche se è del tutto impensabile che esso possa essere realizzato entro il prossimo 31 dicembre.

Quanti volessero, nel frattempo, cimentarsi nella redazione del DVR con le procedure standardizzate, possono effettuare il download della modulistica necessaria dal sito www.studioandreetta.it.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava

